



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Attuazione dell'Accordo Governo/Sindacati concernente il rapporto contrattuale dei pubblici dipendenti - quadriennio 2001-2002-2003-2004 Modifiche all'allegato "F" alla Legge Organica**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2003.*

## **Art.1**

Le retribuzioni dei pubblici dipendenti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate ai nn.1a,1b,1c.

Le retribuzioni di cui al comma precedente si applicano al personale dipendente del Settore Pubblico Allargato, con le decorrenze indicate nelle citate tabelle.

## **Art.2**

Le pensioni a regime Stato erogate a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7 e sue integrazioni e modifiche sono adeguate in base alle tabelle di cui all'articolo 1, calcolate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 28 gennaio 1982 n.12 e dell'articolo 3 della Legge 30 marzo 1993 n.52.

## **Art.3**

L'Allegato "F" alla Legge Organica è modificato come da tabelle allegate ai nn. 2a,2b,2c.

Le retribuzioni sono stabilite dalle citate tabelle e decorrono dalla data in esse indicata.

## **Art.4**

Le indennità e le retribuzioni accessorie previste dalle vigenti normative sono indicate dalle tabelle allegate ai nn. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b,16c,16d,17.

## **Art.5**

E' assicurata la stabilità del rapporto di lavoro per il personale precario in possesso dei requisiti, nei termini e alle condizioni di cui all'Accordo Governo/Sindacati per il rinnovo del contratto di lavoro del Settore Pubblico Allargato per il quadriennio 2001-2004, sottoscritto in data 18 febbraio 2003.

Il Congresso di Stato è pertanto delegato a predisporre, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, il provvedimento contenente i nominativi dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro, da trasmettere al Consiglio Grande e Generale per la relativa presa d'atto.

La stabilizzazione avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli inquadramenti del personale stabilizzato saranno disposti successivamente alla riorganizzazione degli uffici e servizi del Settore Pubblico Allargato e nei termini di cui all'articolo 40 della Legge 20 dicembre 2002 n.112.

Per i dipendenti che beneficeranno della stabilizzazione, ai fini del calcolo per la determinazione degli scatti di anzianità e quanto altro derivante dalla carriera previsto dalle norme, si considera il servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni vigenti.

Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera, che avverrà successivamente all'immissione in ruolo, decorreranno dal 1° marzo 2003, senza corresponsione di arretrati.

Gli stabilizzati, prima dell'immissione in ruolo, dovranno sostenere un colloquio di verifica professionale, previa partecipazione obbligatoria a un corso di aggiornamento.

#### **Art.6**

All'onere finanziario a carico del Bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in Euro 3.084.237,96= per l'esercizio 2003 e in Euro 4.498.389,24 per l'esercizio 2004, si provvede mediante imputazione della maggiore spesa sui pertinenti capitoli di bilancio sulla base degli stanziamenti all'uopo stabiliti con Legge di bilancio e previo trasferimento della occorrente disponibilità dal capitolo 1-3-2650 "Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato".

#### **Art.7**

Gli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge posti a carico degli Enti del Settore Pubblico Allargato e così stimati:

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

Euro 328.212,63 per l'esercizio 2003 e Euro 447.300,78 per l'esercizio 2004;

Azienda Autonoma di Stato di Produzione

Euro 88.277,23 per l'esercizio 2003 e Euro 123.528,49 per l'esercizio 2004;

Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica

Euro 69.188,00 per l'esercizio 2003 e Euro 70.188,00 per l'esercizio 2004;

Università degli Studi

Euro 16.888,21 per l'esercizio 2003 e Euro 30.015,52 per l'esercizio 2004;

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Euro 29.977,00 per l'esercizio 2003 e Euro 42.530,00 per l'esercizio 2004

troveranno copertura mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa dei bilanci dei singoli Enti interessati, all'uopo espressamente autorizzati con legge di bilancio.

### **Art.8**

Alla copertura finanziaria dell'onere a carico del bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, stimato in Euro 2.141.100,00 per l'esercizio 2003 e in Euro 2.888.000,00 per l'esercizio 2004, si provvede in quanto a Euro 591.100,00 per l'esercizio 2003 e Euro 2.888.000,00 per l'esercizio 2004 mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi, all'uopo espressamente autorizzati con legge di bilancio, e in quanto a Euro 1.550.000,00 per l'esercizio 2003 mediante riconoscimento all'Istituto per la Sicurezza Sociale della facoltà di accendere residui passivi sui pertinenti capitoli "Stipendi e assegni al personale dipendente" n.ri 5, 105, 305, 405, 490, 1405, 1505, 1605, 1705, 1710 del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

### **Art.9**

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

### **Art.10**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2003/1702 d.F.R.*

I Capitani Reggenti

*Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni*

Il Segretario di Stato  
per gli Affari Interni

*Loris Francini*